

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. NICOLA FRAGETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

il Sig. NICOLA FRAGETTA calciatore, per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6, delle NOIF per avere disputato la gara Atletik - Castelcivita 1972 (2 Ctg) del 31/10/15 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. NICOLA FRAGETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 2 (due) giornate di squalifica il Sig. NICOLA FRAGETTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio